



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 luglio 2015

Prot. 3451/GG/ag

Al Signor Presidente

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Via Martiri di Cervarolo 74/10

42122 Reggio nell'Emilia

e-mail: info@periti-industriali-reggioemilia.it

Oggetto: Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro n° 7776/2015 del 16 aprile 2015

In riferimento alla Vostra del 10 giugno u.s. con la quale sollecitate un parere in merito alla sentenza in oggetto, specifichiamo che, leggendo con attenzione la sentenza emerge che l'elemento rilevante è l'esclusività di rapporto tra il professionista dipendente e la propria amministrazione. In questo contesto, dove l'attività professionale è garantita dal rapporto di subordinazione, la tassa di iscrizione, da pagare all'Ordine e/o Collegio, si configura come un costo fisso e ricorrente per lo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il professionista è assunto e deve dunque essere sostenuto dall'Ente datore di lavoro in quanto unico beneficiario delle prestazioni.

Se lo ritenete, Vi invitiamo, a diffondere ai Vostri iscritti questa interpretazione giurisprudenziale per la quale gli iscritti dipendenti pubblici potranno sottoporre la questione al proprio Ente di appartenenza.

Da ultimo, occorre anche specificare che la sentenza di cui all'oggetto non comporta alcuna "procedura" o obbligo di intervento da parte dei Collegi poiché riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro dell'iscritto con il proprio Ente – datore di lavoro.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre